



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**SUI LIMITI DI IMPUGNABILITA' DELL'ATTO DI
PIGNORAMENTO DI CREDITI VERSO TERZI**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza del 13/05/2025, n. 3571/2025.

Composizione

Pres. Menditto - Rel. D'Oriano.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN
GENERE.

Contenzioso tributario - Atto di pignoramento di crediti verso terzi -
Impugnabilità - Ragioni - Omessa notifica di un atto prodromico ovvero
insussistenza della pretesa.

Massima

In tema di contenzioso tributario, il contribuente può impugnare l'atto di
pignoramento di crediti verso terzi di cui all'art. 72-*bis* del d.P.R. n.
602/1973 lamentando il solo difetto di notifica di un atto presupposto
ovvero anche l'insussistenza della pretesa.

Rif. normativi

Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
art. 72-*bis* del d.P.R. n. 602/1973

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. Unite, sentenza n. 16412 del 25/07/2007
(CONF);

Corte di Cassazione, Sez. 5, ordinanza n. 23528 del 02/09/2024 (CONF).
2025.

Anno pubbl.